



# COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 56 del registro generale delle Ordinanze del 03-10-2025  
N. 16 del registro di settore

## ORDINANZA DEL SINDACO

### **MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 1 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026**

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024 ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R. n. 377 in data 15/04/2025;

CONSIDERATO che con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. del 15/04/2025, sono intervenuti un significativo potenziamento ed un'integrazione delle misure di Piano, tenuto conto degli scenari energetici ed emissivi che nel frattempo si sono resi disponibili e contestualmente coniugando organicamente le proprie previsioni con la pianificazione del PNCIA Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico e PNIEC Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima a scala di bacino Padano (Accordo interregionale);

VISTA la DGRV n. 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115, con DGRV n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"* che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

CONSIDERATO che alla data del TTZ a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 19 e 20 (questi i dati aggiornati al 08/09 che presumibilmente rimarranno tali alla data del TTZ) superamenti per il PM10;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell’Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sforamento del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

VISTA la DGRV n. 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del *"Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano"* che prevede tra l’altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO<sub>2</sub>);

VISTA la DGRV n. 238/2021 del 02/03/2021 che prevede misure straordinarie per la qualità dell’aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell’ambito dell’Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV n. 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV n. 238/2021;

RILEVATO che il P.R.T.R.A. prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

PRECISATO che ai sensi dell’art.4 dell’Appendice A2 *“Normativa generale”* della DGR n.337 del 15/04/2025, le attività di indirizzo e di verifica dell’attuazione del P.R.T.R.A. sono attribuite al Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S), presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ecostituito: dall’Assessore all’Ambiente (vicepresidenza), dagli Assessori regionali con delega in materia di Trasporti, Energia, Agricoltura, Attività Produttive e Gestione del Territorio, Sanità, dai Presidenti delle sei Province, dal Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, dai sette Sindaci dei Comuni Capoluogo e dal Direttore dell’ U.O. Qualità dell’Aria e Tutela Dell’Atmosfera con funzione di Segretario;

PRESO ATTO che nell’incontro del 02/02/2005 il Tavolo Tecnico Zonale dell’intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

RILEVATO che con Disposizione n. 1/05 dell’01/02/2005, prot. n. 16918 del 15/02/05, il TTZ ha approvato il Regolamento di Funzionamento;

PRESO ATTO che con l’aggiornamento del P.R.T.R.A. il TTZ provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell’adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell’Aria e Tutela Dell’Atmosfera;

VISTA la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l’attuazione nel tempo delle diverse misure contro l’inquinamento atmosferico;

VISTA la comunicazione prot. 18139 del 23/09/2025 trasmessa dalla Provincia di Padova avente ad oggetto: “Invio verbale e disposizione n.45 approvato dal TTZ 11 settembre u.s.”” con la quale sono state trasmesse le misure di contrasto dell’inquinamento atmosferico da adottare nella prossima stagione invernale 2025-2026;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV e dell'aggiornamento del PRTRA sopra richiamati, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti, e graduate in base ai livelli di allerta PM10: livello nessuna allerta – verde, livello allerta 1 – arancio, livello allerta 2 – rosso;

VISTO il documento "Allegato F" trasmesso dalla Provincia di Padova e allegato alla nota prot. 18139 del 23/09/2025 riportante le date delle domeniche ecologiche 2025/2026 per l'agglomerato di Padova (documento allegato alla presente ordinanza);

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. *"Norme per la tutela dell'ambiente"*;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 – *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- la Legge 10/91 ed DPR412/93 e successive modificazioni;
- il DPR74/2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art.4 , comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n.192"*;
- il DM 186/2017 *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combusti"*;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*;
- il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art.182 comma 6 bis;
- gli artt.7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- lo statuto Comunale di Noventa Padovana;

## ORDINA

**Nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026**, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

### LIVELLO "VERDE"

- divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
- divieto\* di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli; tale divieto è valido anche per falò rituali, fuochi d'artificio e simili tipologie legate all'intrattenimento, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;  
(\*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, produttivi e artigianali, edifici pubblici. Limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura;
- obbligo di installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm3(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- e) obbligo di installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm<sup>3</sup> (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- f) divieto di utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a due stelle compresi); per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento;
- g) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale <= a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- h) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
  - la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
  - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l'interramento immediato);  
*(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;
- i) obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);

**ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE** in base al bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di emission edel bollettino e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

### **PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"**

in caso di 4 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emission edel bollettino

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
- b) divieto\* di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli; tale divieto è valido anche per falò rituali, fuochi d'artificio e simili tipologie legate all'intrattenimento, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;  
(\*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).
- c) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, produttivi e artigianali, edifici pubblici. Limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura;

- d) obbligo di installazione di generatori di calore di potenza  $\leq$  a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e a venti emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm<sub>3</sub> (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- e) obbligo di installazione di generatori di calore di potenza  $>$  di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e a venti emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm<sub>3</sub> (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- f) divieto di utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a due stelle compresi); per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento;
- g) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale  $\leq$  a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- h) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
  - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l'interramento immediato);  
*(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*
- i) obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- l) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/25 al 15/04/26);
- m) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

## **SECONDO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ROSSO"**

in caso di 10 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emission edel bollettino

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
- b) divieto\* di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli; tale divieto è valido anche per falò rituali, fuochi d'artificio e simili tipologie legate all'intrattenimento, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
- (\* ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).

- c) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, produttivi e artigianali, edifici pubblici. Limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura;
- d) obbligo di installazione di generatori di calore di potenza  $\leq$  a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm<sup>3</sup>(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- e) obbligo di installazione di generatori di calore di potenza  $>$  di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm<sup>3</sup> (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- f) divieto di utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a due stelle compresi); per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento;
- g) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale  $\leq$  a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- h) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
  - la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
  - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l'interramento immediato);  
*(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*
- i) obbligo di interramento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- l) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato (per il periodo dal 01/10/25 al 15/04/26);
- m) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

#### AVVERTE

- che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecunaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.

267/2000;

- che chiunque, in violazione delle disposizioni relative al divieto di sosta con il motore acceso è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### RENDE NOTO

che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello arancione e rosso è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria e saranno accessibili sul sito di ARPAV:  
[https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php);

#### INFORMA

- che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92;
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.

#### AVVISA

- che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il Corpo di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio;

**IL SINDACO  
BANO MARCELLO**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)